



18955.14

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE ROLLI - ESSENTE TRIBUTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: danno da mancato upilino del rapporto di Lavoro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 5534/2013

Cron. 18955

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/05/2014
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5534-2013 proposto da:

T S.P.A. . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

OMISSIS

2014

1672

.....', elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati
PIRANI GIORGIO e PARASCANDOLO SILVIA che li
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

OMISSIS

- intimati -

avverso la sentenza n. 4357/2012 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 06/09/2012; *RG 413/09*

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

uditi gli Avvocati ROMEI ROBERTO e BOCCIA FRANCO
RAIMONDO;

uditi gli Avvocati PIRANI GIORGIO e PARASCANDOLO
SILVIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del primo e secondo motivo, accoglimento del terzo motivo.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/5 – 6/9/2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società T s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale Roma che le aveva respinto l'opposizione ai decreti ingiuntivi coi quali gli odierni intimati le avevano ingiunto il pagamento delle retribuzioni pretese sulla base della sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo d'azienda operato dalla T ed aveva, conseguentemente, ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con quest'ultima.

Ha spiegato la Corte che il mancato ripristino del rapporto lavorativo da parte della T l'aveva posta in una situazione di mora, con conseguente obbligo di corresponsione delle retribuzioni relative al periodo successivo a quello di annullamento della cessione d'azienda, indipendentemente dal fatto che i lavoratori avessero, nel frattempo, reso le loro prestazioni in favore dell'azienda cessionaria.

Né poteva ritenersi che costituissero un ostacolo alla concreta attuazione del rapporto con la T il fatto che i lavoratori, i quali avevano offerto le loro energie lavorative, avessero continuato a svolgere il servizio con la cessionaria, in quanto essi avrebbero potuto prestarlo in favore della T se quest'ultima avesse deciso di adempiere all'ordine del giudice.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la T s.p.a con tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati lavoratori.

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata l'eccezione con la quale i controricorrenti deducono l'inammissibilità del ricorso in quanto nella procura rilasciata da T venne conferito l'incarico di impugnare la sentenza n. 1866/11 della Corte



d'appello di Napoli – Sezione Lavoro, pronunciata in data 8.3.2011, depositata in data 16.6.2011 nel giudizio recante il n. R.G. 2573/08, laddove nel caso di specie la sentenza oggetto di impugnazione era, invece, quella n. 4357 della Corte d'appello di Roma di data 14/5 – 6/9/2012.

L'eccezione è infondata, atteso che non appaiono esservi dubbi sulla portata del mandato, che è stato scritto proprio a margine del ricorso proposto per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4357/12, oggetto della presente impugnazione, pronunciata in data 14/5/2012 e depositata il 6.9.2012 a definizione del giudizio recante il n. R.G. 413/09, il tutto rilevabile dalla semplice lettura della prima pagina del presente ricorso. Questo contiene, per il resto, tutti gli elementi di ammissibilità prescritti dalla legge, né, tantomeno, si pongono dubbi sulla integrità del diritto di difesa dei controricorrenti che non è stato minimamente compromesso dal suddetto errore di indicazione contenuto nel solo mandato difensivo stilato a margine del ricorso diretto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma della quale oggi si tratta.

E' utile ricordare che in un caso analogo questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 18781 del 14/9/2011) ha avuto modo di statuire che "l'erronea indicazione della decisione impugnata, nella procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, non incide sull'ammissibilità, del ricorso medesimo che contenga tutti gli elementi prescritti, perchè la stretta e materiale inerenza del mandato all'atto d'impugnazione osta a che l'erroneità di detta indicazione, così come l'omissione della indicazione stessa, determini alcuna incertezza sulla identificazione di quella decisione, alla stregua del contesto del ricorso."

1. Col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 337 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la decisione del 31.1.2007 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda ove erano occupati gli odierni intimati ed ordinato la loro reintegra nel posto di lavoro, potesse costituire, ancor prima del



suo passaggio in giudicato, un idoneo titolo sulla cui base emettere un decreto ingiuntivo di pagamento delle retribuzioni.

Sostiene la ricorrente che l'art. 337 c.p.c. non è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello in quanto nel giudizio monitorio non poteva venire in considerazione l'autorità della sentenza che aveva accertato l'illegittimità della cessione, atteso che la questione della conformità o meno alla fattispecie della norma di cui all'art. 2112 c.c. sulla cessione di ramo d'azienda, alla quale erano addetti i lavoratori intimati, era del tutto estranea a quel giudizio.

Invece, la Corte avrebbe dovuto risolvere la questione processuale della natura esecutiva o meno della sentenza che aveva accertato la illegittimità della cessione e non presumerla semplicemente.

2. Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 337 e 431 c.p.c., assumendo che quest'ultima norma limita l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del giudice del lavoro alle condanne in favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti, per cui non vi rientrerebbero le sentenze, come quella posta a base del procedimento monitorio, di natura dichiarativa (accertamento dell'illegittimità della cessione) e costitutiva (ordine di reintegra).

3. Attraverso il terzo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 e 1207 cod. civ. nella parte in cui si è ritenuto che la messa in mora del creditore e la conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile al creditore determinino il diritto ad esigere la controprestazione, cioè la retribuzione, da parte dei lavoratori, a prescindere dal fatto che questi ultimi abbiano percepito nello stesso periodo altri emolumenti dal cessionario (c.d. "*aliunde perceptum*").

In pratica, la ricorrente assume che non era possibile prescindere dalla situazione derivante, nella fattispecie, dalla corresponsione agli odierni intimati degli emolumenti retributivi da parte dell'impresa cessionaria e dalla mancata



prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'impresa cedente, in quanto diversamente i dipendenti avrebbero conseguito, senza una valida ragione, una doppia retribuzione, ossia quella corrisposta dall'impresa cessionaria, quale datrice di lavoro subentrata alla precedente, e quella pretesa nei confronti della cedente, per la quale non svolgevano più alcuna attività lavorativa.

Osserva la Corte che il carattere dirimente della decisione connessa alla soluzione del terzo motivo di censura ne impone la trattazione preliminare.

Orbene, la questione degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda è stata affrontata da questa Corte nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l'obbligazione del cedente che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità del cosiddetto "*aliunde perceptum*".

Costituisce, infatti, un principio che si è andato consolidando nell'elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 cod. civ.) e delle ferie annuali (art. 2109 cod. civ.).

In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo, anche nel contratto di lavoro, ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione-corrispettivo, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni.



Proprio perché si tratta di un risarcimento del danno - ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare - soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che deve essere detratto quanto il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa.

Tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie diverse da quella che ci occupa, ma ad essa assimilabili sotto il profilo che qui rileva, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali l'apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991, Sez. L. n. 9464 del 21/4/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U, n. 508 del 27/7/1999), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. Sez. L. n. 4677 del 2006, Sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), l' accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l'automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. Un. n. 12194 del 13/8/2002 e successive conformi, tra cui Sez. lav. n. 11758 dell'1/8/2003, Sez. lav. n. 13871 del 14/6/2007 e n. 14387 del 2000).

La qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro, come conseguenza dell'obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto, risulta peraltro influenzata in maniera decisiva dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 108/1990 all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell'obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. lav. n. 4943 dell'1/4/2003 e successive plurime conformi, tra cui v. Cass. Sez. lav. n. 16037 del 17/8/2004 e n. 26627 del 13/12/2006), con la conseguente detraibilità "*dell'aliunde perceptum.*"



A quanto detto consegue che nel caso in esame, pacifico essendo che i lavoratori hanno continuato a prestare l'attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuiti, a loro incombeva l'onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l'inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe spettata alle dipendenze della società cedente.

In effetti, nella cessione di contratto si ha la sostituzione di un soggetto (cessionario) ad altro (cedente) nel rapporto giuridico, il quale rimane - di regola e salvo eccezione la cui prova dev'essere fornita dalla parte interessata - eguale nei suoi elementi oggettivi.

Ne consegue che, essendo la controprestazione retributiva relativa ad un unico rapporto di lavoro, dalla situazione di mora non poteva che scaturire, ai sensi dell'art. 1207 cod. civ., un'obbligazione risarcitoria, essendo quella retributiva già adempiuta.

Le considerazioni svolte determinano l'assorbimento dei primi due motivi, essendo irrilevante l'accertamento ivi richiesto ai fini della decisione.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda degli odierni intimati.

I contrastanti orientamenti che si sono formati sulla questione nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Federico Roselli

6

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
oggi, - 9 SET. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA